



30/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Grazia Bacchi Presidente

dott. Paolo Gargiulo Giudice relatore

dott. Sergio Antonio Prestianni Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 14737 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

- Ennio BRANDOLINI, nato a Gorizia il 5 dicembre 1961, c.f. BRNNNE61T05E098U, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ottavio Romano, in Gorizia, via Maniacco, n. 10, p.e.c. ottavio.romano@pecavvocatigorizia.it, contumace.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 19 settembre 2024, con l'assistenza del segretario d'udienza dott. Gabriele Turiano, il giudice relatore, consigliere Paolo Gargiulo, e il Pubblico Ministero, nella persona del viceprocuratore generale Mariapaola Daino.

Ritenuto in

F A T T O

I. Con atto depositato il 19 dicembre 2023 e notificato il 22 gennaio seguente presso il domicilio eletto in sede di contestazione

preliminare di responsabilità, la Procura regionale presso questa

Sezione giurisdizionale ha citato Ennio BRANDOLINI per sentirlo

condannare al pagamento, a favore dell'Azienda Sanitaria

Universitaria Giuliano Isontina, della somma di euro 995,00

(novecentonovantacinque/00, "arrot. da euro 994,74") – di cui "euro

291,76 per [...] condotta assenteistica, euro 583,52 a titolo di danno

all'immagine alla predetta correlato, euro 119,46 legata al pregiudizio

economico discendente [da] indebito utilizzo del veicolo di servizio" -

con la maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi

legali, e al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di giustizia.

I.1. L'ipotesi accusatoria riguarda, in particolare, il danno che il

convenuto, dipendente dell'Azienda Sanitaria con mansioni di addetto

alla manutenzione, avrebbe arrecato all'Amministrazione di

appartenenza per essersi più volte recato - in orario di lavoro, nei

mesi di febbraio, maggio, luglio, agosto, settembre e novembre del

2020 – presso varie destinazioni, curando interessi personali o

comunque estranei a quelli dell'Azienda, anche utilizzando a tali fini

autovetture di servizio.

L'odierno convenuto avrebbe quindi:

- indotto in errore la propria Amministrazione e conseguito

l'ingiusto profitto consistente nella percezione della

retribuzione senza prestazione della prevista attività lavorativa

negli intervalli di tempo considerati, con pari danno finanziario

corrispondente alla somma delle retribuzioni lorde erogate nel

periodo in contestazione ("euro 291,76");

- cagionato un danno all'immagine della stessa Amministrazione di appartenenza, quantificato in “euro 583,52”, pari al doppio del predetto danno patrimoniale;
- cagionato a questa anche altro danno patrimoniale corrispondente al costo riferito all'utilizzo dell'autovettura aziendale per scopi personali, quantificato in “euro 119,46”.

II. L'azione della Procura trae origine da notizie di stampa (Il Piccolo, ed. Gorizia, 1° giugno 2022; Messaggero Veneto, Gorizia, 22 maggio 2022), seguite da attività istruttoria svolta dallo stesso Ufficio requirente.

III. Il danno testé descritto, quantificato nel complessivo importo di euro 995,00, è stato contestato a Ennio BRANDOLINI con l'invito a dedurre di cui all'articolo 67, comma 1 c.g.c., emesso il 28 settembre 2023 e notificato il 10 ottobre seguente ai sensi dell'articolo 140 c.p.c..

III.1. La contestazione preliminare di responsabilità è stata seguita da istanza di accesso al fascicolo istruttorio formulata dal difensore dell'interessato il 2 novembre 2023.

IV. Il 18 settembre 2024, la Procura regionale ha depositato:

IV.a. nota del difensore dell'odierno convenuto del 4 gennaio 2024, diretta all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (e da questa acquisita con prot. n. 1256/A del giorno seguente), recante proposta di pagamento dell'importo di euro 995,00 contestato con il citato invito a dedurre;

IV.b. nota dell'azienda Sanitaria prot. n. 4157/P del 16 gennaio

2024, diretta al difensore dell'odierno convenuto, recante

accettazione della predetta proposta e indicazione degli elementi per

l'esecuzione del pagamento tramite bonifico bancario;

IV.c. documentazione dimostrativa dell'avvenuto incasso, da

parte dell'Azienda Sanitaria, del predetto importo di euro 995,00 in

data 19 gennaio 2024 (num. documento 1846; reversale collegata n.

3975);

IV.d. nota di trasmissione della predetta documentazione da

parte dell'Azienda Sanitaria.

V. Il convenuto non si è costituito.

VI. Alla pubblica udienza del 19 settembre 2024, il Collegio ha,

preliminarmente, preso atto della mancata costituzione del

convenuto, al quale l'atto di citazione è stato ritualmente notificato, e

ne ha, pertanto, dichiarato la contumacia.

È stato, quindi, sentito il Pubblico Ministero, che ha confermato

l'avvenuta soddisfazione della pretesa attorea.

La causa è stata, quindi, posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Le allegazioni della Procura regionale (*supra, sub IV*) conducono a

ritenere che la pretesa attorea, come peraltro confermato dal

Pubblico Ministero in udienza, sia stata soddisfatta.

Va, dunque, dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del

contendere.

2. Il comportamento tenuto dal convenuto nel corso del

